



Regolamento



REGOLAMENTO

pagina 2 di 6

1. Sono iscritti al MoVimento 5 Stelle i cittadini italiani di maggiore età che ne abbiano fatto richiesta in rete secondo le procedure di cui al link www.movimento5stelle.it/regolamento/1.html, dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti indicati nel “non statuto”. La procedura di identificazione ed accettazione viene effettuata **dal gestore del sito incaricato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle**, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali. La procedura di certificazione dell'iscrizione si conclude con comunicazione da inviare all'indirizzo mail indicato nella domanda, entro sei mesi dall'inoltro della domanda stessa con allegata la relativa documentazione e comporta dalla data indicata nel sito l'abilitazione da parte del sistema informatico a partecipare alle votazioni in rete.

Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno diritto:

- a) di partecipare nell'ambito del blog www.beppegrillo.it alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse nazionale e locale, contribuendo anche alla determinazione dell'indirizzo politico degli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, secondo le procedure previste nei link *forum* www.movimento5stelle.it/regolamento/2.html e *lex* www.movimento5stelle.it/regolamento/3.html;
- b) di partecipare, esprimendo il proprio voto, alle votazioni in rete indette per le decisioni di indirizzo e di rilevanza politica, fra le quali, in particolare, la scelta dei candidati alle elezioni e la determinazione del programma politico da perseguire;
- c) di candidarsi per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali secondo le procedure previste nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/4.html e sempreché in possesso dei requisiti ivi indicati.

Gli iscritti al MoVimento 5 stelle non possono né rappresentare il MoVimento 5 Stelle, né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali.

Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno l'onere:

- a) di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel “non statuto”;
- b) di attenersi al presente regolamento;
- c) di rispettare le decisioni assunte **dall'assemblea degli iscritti con le votazioni in rete, nonché le decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle**;
- d) di reperire le risorse economiche eventualmente necessarie per le iniziative e manifestazioni regionali e locali autorizzate, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione e trasparenza di legge;
- e) **di astenersi da comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti**;
- f) **di attenersi a lealtà e correttezza nei confronti degli altri iscritti e portavoce.**

1 bis. Oltre l'assemblea degli iscritti e il capo politico, sono organi del MoVimento 5 stelle, senza alcuna funzione direttiva o rappresentativa:

- Il collegio dei probiviri
- Il comitato di appello



2. Sono rimessi all'assemblea mediante votazione in rete i seguenti argomenti:

- a) programmi politico-elettorali di indirizzo per gli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle e relativi aggiornamenti;
- b) scelta dei candidati da presentare alle elezioni sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle;
- c) eventuali modifiche al **non statuto od al presente regolamento proposte dal capo politico del MoVimento 5 Stelle, ovvero da almeno un quinto degli iscritti secondo la procedura prevista nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/4bis.html**;
- d) nomina dei membri di competenza dell'assemblea del comitato d'appello **e del collegio dei probiviri**;
- e) **sanzioni disciplinari**, ove la questione venga sottoposta all'assemblea;
- f) qualsiasi altro argomento che venga sottoposto dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o da almeno un quinto degli iscritti, secondo la procedura prevista nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/5.html.

Alle votazioni in rete sono ammessi gli iscritti dalla data indicata nel sito del MoVimento 5 Stelle, aggiornata almeno una volta l'anno.

Alla votazione per argomenti di interesse regionale o locale sono ammessi al voto solo gli iscritti residenti nell'ambito territoriale interessato.

Le votazioni relative alla scelta dei candidati si svolgono secondo le procedure specificamente previste nell'apposito link www.movimento5stelle.it/regolamento/6.html pubblicato nel sito, nei quali sono indicati anche gli iscritti ammessi alla votazione, nonché le regole per assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle candidature. **Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle, d'intesa con il comitato d'appello, in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell'esperienza che verrà maturata nel tempo. Laddove il comitato d'appello non abbia espresso parere favorevole, le regole dovranno essere approvate dall'assemblea degli iscritti con votazione in rete.**

Le decisioni assunte dall'assemblea mediante votazione limitata agli iscritti di singoli ambiti territoriali, ove ne venga fatta richiesta entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o da un quinto degli iscritti secondo la procedura prevista nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/7.html, sono sottoposte a convalida mediante indizione di assemblea mediante votazione in rete alla quale sono ammessi tutti gli iscritti certificati.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Per le votazioni su modifiche al non statuto od al testo del presente regolamento, laddove non abbia partecipato al voto almeno un terzo degli iscritti, la votazione può essere ripetuta, a richiesta del capo politico del MoVimento 5 Stelle o di almeno il 20% degli iscritti, mediante la procedura prevista nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/8.html. In quest'ultimo caso la votazione è valida indipendentemente dal numero dei votanti.

Tuttavia, laddove il comitato d'appello abbia espresso parere contrario sulle proposte di modifica al regolamento, l'approvazione delle proposte di modifica, sia in prima che in seconda convocazione, richiede la maggioranza dei due terzi degli iscritti, salvo che non siano state proposte dal capo politico del MoVimento 5 Stelle.



Le decisioni assunte dall'assemblea con riguardo agli argomenti sub a), b), c) e d) sono vincolanti per il capo politico del MoVimento 5 Stelle e gli eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle.

3. L'assemblea mediante votazione in rete è **indetta dal capo politico del MoVimento 5 Stelle:**

a) nell'imminenza delle elezioni nazionali, europee, regionali e locali per la scelta dei candidati e dell'eventuale programma elettorale;

b) per le pronunzie sulle **sanzioni disciplinari, ove il capo politico del MoVimento 5 Stelle intenda discostarsi da una decisione del collegio dei probiviri o del comitato d'appello;**

c) in ogni altro caso in cui il capo politico del MoVimento 5 Stelle lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli iscritti.

In ogni caso, l'assemblea è indetta per la nomina del comitato d'appello **e del collegio dei probiviri.**

L'assemblea viene indetta con avviso sul portale del MoVimento 5 Stelle e con e-mail inviata agli iscritti interessati dalla votazione, con preavviso di almeno 24 ore per le votazioni sulla scelta dei candidati e sulle modifiche al regolamento.

Nell'avviso sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, la data e l'orario iniziale e finale della votazione e le modalità per votare. **Gli iscritti potranno utilizzare lo spazio dei commenti all'interno dell'avviso di indizione della votazione per la discussione sulla questione posta.**

Tra l'ora di inizio e l'ora finale della votazione deve trascorrere un intervallo non inferiore a 8 ore. Entro il giorno successivo al termine finale per la votazione, vengono pubblicati sul sito del MoVimento 5 Stelle i risultati della votazione.

La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti vengono effettuati in via automatica dal sistema informatico. La regolarità di funzionamento del sistema sarà verificata e certificata da un organismo tecnico indipendente, nominato con cadenza triennale dal consiglio direttivo dell'associazione.

4. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle sono passibili di **sanzioni disciplinari:**

a) per il venire meno dei requisiti di iscrizione stabiliti dal "non statuto";

b) per violazione dei doveri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento;

c) se candidati ad una carica elettiva, anche per: i) violazione delle regole e procedure per la presentazione e selezione delle candidature previste nel link www.movimento5stelle.it/regolamento/4.html; ii) promozione, organizzazione o partecipazione a cordate o gruppi riservati di iscritti; iii) compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per la selezione dei candidati;

d) se eletti ad una carica elettiva, anche per: i) violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura; ii) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e portavoce, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono: i) il richiamo; ii) la sospensione; iii) l'espulsione. Il richiamo può essere irrogato in luogo di una sanzione disciplinare più grave, laddove ricorrano particolari circostanze attenuanti.



La sospensione può essere irrogata, per un periodo da uno a dodici mesi, per mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all'immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica.

L'espulsione può essere irrogata: i) per perdita dei requisiti di iscrizione al MoVimento 5 Stelle; ii) per gravi violazioni dei doveri previsti dal presente regolamento; iii) se candidati ad una carica elettiva, per violazione delle regole per la presentazione e selezione delle candidature; iv) se eletti ad una carica elettiva, per gravi violazioni degli impegni assunti all'atto di accettazione della candidatura; v) se sottoposti a procedimento disciplinare, per rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento medesimo.

In caso di venir meno dei requisiti di iscrizione, il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta, ne dà contestazione all'interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate. Il collegio dei probiviri ha facoltà di disporre la sospensione cautelare dell'iscritto, dandone comunicazione all'interessato a mezzo e-mail. Decorso il termine per la presentazione delle deduzioni, il collegio dei probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti d'iscrizione, decide in merito all'espulsione, dandone comunicazione all'interessato ed al gestore del sito. La decisione del collegio dei probiviri sulla carenza dei requisiti di iscrizione è inappellabile.

Negli altri casi nei quali è applicabile una sanzione disciplinare, il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti manifestamente infondata, ne dà contestazione all'interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate. Nei casi più gravi, il collegio dei probiviri ha facoltà di disporre la sospensione cautelare dell'iscritto, dandogliene comunicazione a mezzo e-mail. Decorso il termine per la presentazione delle deduzioni, il collegio dei probiviri decide in merito alla sanzione disciplinare, dandone comunicazione all'interessato, al gestore del sito ed al capo politico del MoVimento 5 Stelle. Il collegio dei probiviri ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti, nel rispetto del contraddittorio. Avverso la decisione del collegio dei probiviri può essere proposto ricorso da parte dell'interessato al comitato d'appello. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni, a mezzo e-mail da inviare al link www.movimento5stelle.it/regolamento/9.html.

Il comitato d'appello, acquisiti eventuali chiarimenti nel rispetto del contraddittorio, può confermare la sanzione, irrogarne una più lieve od annullarla.

Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, laddove sia in disaccordo con una sanzione irrogata dal collegio dei probiviri o dal comitato d'appello, ha facoltà di annullarla e, ove la sanzione risulti inflitta dal comitato d'appello, può irrogarne una più lieve.

In ogni caso, il capo politico del MoVimento 5 Stelle, laddove sia in disaccordo con una decisione del collegio dei probiviri o del comitato d'appello, può rimettere la decisione ad una votazione in rete di tutti gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. La decisione dell'assemblea degli iscritti è definitiva ed inappellabile, anche se intervenuta su decisione del collegio dei probiviri.



In ogni caso di sospensione o di espulsione, il gestore del sito provvede alla disabilitazione dell'utenza di accesso.

Il procedimento disciplinare non può essere avviato decorso un anno dalla commissione del fatto o dalla sua scoperta, e deve concludersi entro 180 giorni dall'invio della contestazione all'interessato.

Per gli iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari, l'espulsione dai rispettivi gruppi, disposta in conformità alle procedure dei rispettivi regolamenti, comporta l'espulsione dal MoVimento 5 Stelle.

La suddetta procedura è applicabile anche ai procedimenti in corso, eccettuati i casi in cui sia stata già disposta l'espulsione.

5. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, nominati dall'assemblea mediante votazione in rete su proposta del capo politico del MoVimento 5 Stelle.

I componenti del collegio dei probiviri sono nominati tra i componenti dei gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni. L'incarico di proboviro è incompatibile con l'assunzione di incarichi governativi e non è rinnovabile.

In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione secondo la stessa modalità per la prima designazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica al momento della sostituzione.

6. Il comitato d'appello è composto di tre membri, due nominati dall'assemblea mediante votazione in rete tra una rosa di cinque nominativi proposti dal consiglio direttivo dell'associazione MoVimento 5 Stelle ed uno dal consiglio direttivo dell'associazione medesima.

I componenti del comitato d'appello sono nominati tra iscritti.

Il comitato d'appello dura in carica cinque anni.

In caso venga a mancare anticipatamente un componente, provvede alla sua sostituzione l'organo che aveva designato il componente cessato dalla carica secondo la stessa modalità per la prima designazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del comitato d'appello in carica al momento della sostituzione.

Il comitato d'appello esprime il proprio parere sulla compatibilità con l'impostazione del programma del MoVimento 5 Stelle ed i principi del "non statuto" delle eventuali proposte di modifica **del non statuto e del testo del presente regolamento, preventivamente alla sottoposizione delle proposte all'assemblea mediante votazione in rete.**

7. Entro trenta giorni dalla votazione in rete dei due membri del comitato d'appello di competenza dell'assemblea, può essere richiesta una votazione in rete per la sostituzione del membro meno votato su richiesta di almeno 500 iscritti, secondo la procedura di cui al link www.movimento5stelle.it/regolamento/10.html. La votazione in rete per la sostituzione del membro meno votato viene indetta entro i successivi trenta giorni, ponendo in votazione tutti i nominativi che siano stati proposti da almeno 500 iscritti. Nella votazione ciascun iscritto può votare uno solo dei candidati proposti per la sostituzione.

Qualora uno dei nominativi proposti per la sostituzione venga votato da almeno un quinto degli iscritti, viene designato come componente del comitato d'appello, in sostituzione del componente precedentemente nominato meno votato.

Qualora più nominativi proposti in sostituzione vengano votati da almeno un quinto degli iscritti, viene designato come componente del comitato d'appello il nominativo che abbia preso meno voti tra quelli votati da almeno un quinto degli iscritti.

